

Codice A1807A

D.D. 12 luglio 2016, n. 1736

PSR 2014-2020 - Operazione 1.1.1, Azione 2. Bando di cui alla DD n.547/A1807A dell' 8.3.2016. Non ammissione a finanziamento della proposta formativa presentata da CNOS FAP.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di non ammettere a finanziamento la proposta formativa presentata da CNOS FAP, in riferimento al bando di cui alla DD n. 547/A1807A dell' 8.3.2016, per le motivazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non e' soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato A

Controdeduzioni di CNOS FAP pervenute con comunicazione prot. n. 25992/A1807 del 13.6.2016 e motivazione di non accoglimento di Regione Piemonte.

CNOS FAP

1. *“il soggetto “richiedente” Lucio Reghellin (i cui dati sono stati acquisiti automaticamente dal sistema informativo), in qualità di procuratore speciale dell’ente (alla domanda è stata allegata la relativa procura), ha delegato il proprio potere rappresentativo in relazione alla partecipazione al bando in oggetto, alla dott.ssa Sara Maria Spata, in forza dell’autorizzazione conferita dal Consiglio direttivo dell’ente nella seduta del 15.03.2016; si allega a riguardo un estratto del relativo verbale”;*

REGIONE PIEMONTE

L’atto di delega richiamato nel punto 1 delle controdeduzioni non è quello allegato alla domanda di partecipazione. Infatti, quest’ultima, presentata in data 29.04.2016, è stata corredata da un estratto del verbale n. 14 del 19.4.2016 delle riunioni dello Staff dell’Ente in cui si incarica Lucio Reghellin, in qualità di Procuratore Speciale o, in sua assenza, Stefano Colombo, a firmare la domanda di finanziamento a nome dell’Associazione CNOS-FAP.

L’atto allegato alla domanda di partecipazione, in base al criterio cronologico, prevale sugli atti precedenti (implicitamente revocati) cioè sull’estratto (non allegato) del verbale n. 205 del 15.3.2016 in cui il legale rappresentante Lucio Reghellin conferisce delega a Sara Maria Spata a sottoscrivere e a trasmettere la domanda di contributo.

CNOS FAP

2. *“Alla domanda non è stata allegata la delega a Sara Maria Spata, che è stata conferita da Lucio Reghellin, procuratore speciale dell’ente, per la sottoscrizione dell’istanza di contributo, in quanto l’ente scrivente riteneva di aver già provveduto al conferimento di una delega conforme alle specifiche del bando con la sottoscrizione e la presentazione, in data 12.4.2016, del modulo di delega presso il servizio SIAP (allegato 2 alla presente); la predetta delega risulta presente nel fascicolo aziendale dell’anagrafe agricola del Piemonte, parimenti alla carta d’identità del firmatario”.*

REGIONE PIEMONTE

Anche assumendo il punto di vista proposto nelle controdeduzioni, cioè che la “delega ad operare” sul fascicolo aziendale, conferita a Sara Maria Spata in data 12.4.2016, costituisse atto sufficiente per la sottoscrizione e la presentazione della domanda, il documento allegato alla domanda di partecipazione (verbale n. 14 del 19.4.2016), in base al criterio cronologico, prevale sugli atti precedenti, cioè sulla richiesta di iscrizione soggetti delegati (mod. I.6) ai sensi degli artt. 47 e 38 del



DPR 445/2000, presentata in data 11.4.2016, in favore di Sara Maria Spata, costituendone revoca implicita. Inoltre, tale atto, avrebbe dovuto essere comunque allegato alla documentazione annessa alla domanda di partecipazione ai sensi del paragrafo 8.4, 5° capoverso, lett. d) delle Norme Tecniche ed Amministrative allegate al bando di cui alla DD n. 547/A1807.

In favore della diversa prospettiva qui sostenuta (la “non ineranza” alla delega ad operare sul fascicolo del potere di sottoscrizione della domanda), si consideri che, come previsto dal punto 5.2, par. 8° del “Manuale del fascicolo aziendale” allegato alla DD di ARPEA n. 34 del 26 febbraio 2016, *“Il legale rappresentante inoltre può individuare del personale dipendente di fiducia per operare in suo nome sulle funzionalità del sistema per la predisposizione delle domande o comunicazioni alla PA. In questo caso la delega deve essere fatta in forma scritta e deve essere depositata nel fascicolo aziendale e non è estesa alla firma degli atti”*. Alla luce della disposizione, appare evidente come la delega ad “operare” sul fascicolo implichi la possibilità di “alimentare” il fascicolo con documenti (depositandoli), ma non quella di generare atti “vincolanti” ai fini di qualsivoglia procedimento amministrativo connesso all’anagrafe agricola del Piemonte. Il delegato ad operare non può infatti “firmare” atti e quindi esprimere la volontà del soggetto per cui agisce nell’ambito di un procedimento amministrativo.

CNOS FAP

3. *“Ampiezza della delega sottoscritta in data 12 aprile 2016 e agli atti della Regione”.*


REGIONE PIEMONTE

Si ribadisce quanto previsto dal “Manuale del fascicolo aziendale” allegato alla DD di ARPEA n. 34 del 26 febbraio 2016: *“Il legale rappresentante inoltre può individuare del personale dipendente di fiducia per operare in suo nome sulle funzionalità del sistema per la predisposizione delle domande o comunicazioni alla PA. In questo caso la delega deve essere fatta in forma scritta e deve essere depositata nel fascicolo aziendale e non è estesa alla firma degli atti.”* Pertanto la delega de quo non è affatto ampia e certamente non comprende il potere di “firma” sugli atti rilevanti di un procedimento amministrativo.

CNOS FAP

4. *“Mancata precisazione nella documentazione di riferimento dei limiti della delega a suo tempo conferita. Né nel bando, né nel Manuale ARPEA relativo Misura 1.1.1 Azione 2 è precisato che laddove la persona, che è incaricata ad operare sul sistema informativo per l’ente richiedente, sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, ma sia persona autorizzata alla sottoscrizione dell’istanza di contributo, debba essere munita di un’apposita ulteriore delega”;*

5. *“Formulazione del bando contenente elementi di indeterminatezza: il bando citato laddove indica le modalità di sottoscrizione della domanda di contributo riporta una formulazione vaga; il bando stabilisce solo che alla domanda deve essere allegata “copia conforme del provvedimento assunto*



dai competenti organi con il quale si autorizza la presentazione della domanda di finanziamento e si individua in modo espresso la persona all'uopo autorizzata".

REGIONE PIEMONTE

Il paragrafo 8.4, 5° capoverso, lettera d) delle Norme Tecniche ed Amministrative approvate dal bando di cui alla DD n. 547/A1807 impone che *"copia conforme del provvedimento assunto dai competenti organi con il quale si autorizza la presentazione della domanda di contributo e si individua in modo espresso la persona all'uopo autorizzata"* debba essere allegata alla domanda in modo da identificare il soggetto legittimato alla presentazione della stessa.

La necessità di una "ulteriore delega" è conseguenza del fatto che quella ad "operare" sul fascicolo aziendale non contempli anche il potere di "firmare" gli atti e cioè di esternare la volontà dell'ente per cui il soggetto delegato sta agendo determinando, solo in tal caso, il sorgere delle reciproche obbligazioni connesse alla sottoscrizione dell'istanza.

La disciplina della procedura di presentazione della domanda in questione, risultante dal combinato disposto del bando, norme tecniche e manuale, è tutt'altro che indeterminata, piuttosto converge nel richiedere univocamente un documento da allegare alla domanda di contributo in cui si identifichi il soggetto delegato ad esplicitare la volontà dell'ente per cui agisce, con le conseguenze in termini di vincolo giuridico, attraverso la sottoscrizione.

In definitiva, si ritiene che, nel caso *de quo*, se la domanda risulta firmata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza conferiti dal documento mancante (che doveva essere allegato), la dichiarazione insita nella domanda non possa legalmente impegnare l'ente proponente il progetto.

Pertanto, anche in ossequio al principio di *par condicio* con gli altri richiedenti (che hanno rispettato totalmente le prescrizioni del bando), non si può che confermare quanto comunicato ex art. 10 bis della legge 241/1990, con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui alla nota prot. 24087/A1807 del 30.5.2016.

